

Pubblicato il 30/04/2021

Sent. n. 164/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2017, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Seconnino, con domicilio PEC come da registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio PEC come da registri di Giustizia;

Comune di Sepino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio PEC come da registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. [omissis], a firma del sindaco di Sepino, recante la sospensione dell'agibilità della struttura "[omissis]", nota conosciuta dal ricorrente in data [omissis] a seguito dell'istruttoria del Ministero degli Interni nel giudizio recante R.G. 94/2017, proposto dalla [omissis] contro la Prefettura di Campobasso più altri;

b) del provvedimento prot. n. [omissis] del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise A.S.Re.M., con il quale è stato espresso parere igienico sanitario negativo per la struttura "[omissis]";

c) di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, e per quanto di ragione: del provvedimento di revoca mai comunicato né altrimenti conosciuto dal ricorrente; del provvedimento di sgombero notificato alla conduttrice in data 31 marzo 2017; del conseguente ordine di sgombero notificato in data 30 marzo 2017 ed esecutivo il 1° aprile 2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise e del Comune di Sepino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Marianna Scali nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021, svoltasi con la partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 183/2020, nonché dell'art. 4 del d.l. 28/2020, e in presenza, ai sensi degli stessi articoli, degli avvocati di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che all'udienza pubblica del 28 aprile 2021 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del ricorso, e le controparti hanno preso atto di tanto rimettendosi al Collegio per la regolamentazione delle spese di lite;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che in virtù del fondamentale principio della domanda il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; id. Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; id. sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).

Ritenuto, quanto alle spese, che le stesse vadano regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ossia alla luce di un sommario esame delle censure articolate nel ricorso;

Considerato, a questo limitato proposito, che il ricorso sarebbe stato respinto, atteso che:

- 1) l'agibilità di un immobile, a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, presuppone l'integrale rispetto delle norme edilizie, giacché attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato: essa è quindi subordinata, in caso di abusi edilizi, al conseguimento del relativo titolo in sanatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3212/2018);
- 2) nel caso di specie, pacifica essendo la realizzazione di opere edili abusive, il ripristino dello stato dei luoghi successivamente eseguito dal proprietario è stato solo parziale, e, come tale, necessitava pur sempre, in relazione alle restanti opere, del rilascio del permesso in sanatoria, che però era ancora in corso di istruttoria all'epoca dell'emissione dei provvedimenti impugnati e sarebbe intervenuto solo successivamente;
- 3) l'accertamento dell'abuso edilizio ed il conseguente venir meno dell'agibilità della struttura dell'immobile rendevano perciò i provvedimenti gravati in epigrafe di contenuto sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che le lamentate violazioni degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 non potevano ritenersi sussistenti;

Ritenuto quindi, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, di dover procedere alla condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Sepino e dell'Asrem, delle spese di lite, che si liquidano in € 750, oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, svoltasi con la contemporanea e continua presenza da remoto dai componenti il Collegio ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 183/2020, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Marianna Scali, Referendario, Estensore

Daniele Busico, Referendario

L'ESTENSORE

Marianna Scali

IL PRESIDENTE

Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO